

COLLEGIO SINDACALE DI POSTE SAN MARINO S.P.A.

Nominati nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 21 luglio 2020, del 14 giugno 2022 e del 26 agosto 2022.

E' previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di cui al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.22 così come modificato dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.124.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di ***tre anni e sono rieleggibili una sola volta, per una durata massima complessiva di sei anni.***

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza di cui almeno due iscritti al registro previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche. Un membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Il Collegio Sindacale nella sua prima seduta utile, elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Collegio Sindacale opera con le modalità, i poteri e i doveri previsti dalla Legge sulle Società e dalle vigenti disposizioni di vigilanza, inclusa la verifica sull'osservanza, da parte di organi e struttura esecutiva, delle disposizioni di vigilanza medesime.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con:

- a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia e di dipendente di Poste San Marino S.p.A.;
- b) l'accettazione di cariche o partecipazioni societarie in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva, che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini, connesse o correlate a quelle della società;
- c) l'assunzione di incarichi direttivi o la qualità di funzionario o dipendente nelle imprese di cui alla lettera b);
- d) la partecipazione societaria o qualsiasi interessenza nelle imprese di cui alla lettera b);
- e) l'assunzione di cariche sociali, la qualità di funzionario, dipendente, la partecipazione societaria in imprese, organizzata in forma collettiva o individuale, esercenti attività o che abbiano competenze, funzioni affini, correlate e connesse con quelle di pertinenza delle Poste San Marino S.p.A..

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono rimossi dal Congresso di Stato qualora non soddisfino più le condizioni sopra stabilite oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.

Nel caso di dimissioni volontarie i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Presidente restano in carica fino alla loro sostituzione.

La sostituzione dei membri decaduti, revocati o dimissionari è effettuata dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile successiva alla comunicazione.

Membri: Daniela Mina (PDCS) (nominata nella seduta del 14 giugno 2022) (2° mandato), Giulia Magnani (RF) (nominata nella seduta del 26 agosto 2022) (1° mandato), Lucia Selva (NPR) (nominata nella seduta del 21 luglio 2020) (1° mandato).

Norma generale: Articolo 61 Decreto Delegato n.46/2011

1. Il Collegio Sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.

2. *Almeno due membri devono risultare iscritti nel [Registro dei Revisori Contabili](#).*
3. *I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti [all'Ordine dei Dottori Commercialisti](#), al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o [all'Ordine degli Avvocati e Notai](#). Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.*
4. *La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.*
5. *Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.*
6. *Il Sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.*